



I.C. 'L. RADICE-PAPPALARDO'
MEMBER OF UNESCO
Associated Schools



REGIONE SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "LOMBARDO RADICE - PAPPALARDO"

SCUOLA DELL'INFANZIA- SCUOLA PRIMARIA- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE

Piazza M. D'Ungheria

91022 CASTELVETRANO (TP)

tel./fax Segreteria e Ufficio del Dirigente scolastico 0924906962 - C.F.90021090817

e mail: tpic84100g@istruzione.it - PEC: tpic84100g@pec.istruzione.it - www.icradicepappalarDO.edu.it

Prot.n.11305/IV.9

Castelvetro, 26 Novembre 2019

**A.S.D. NEW EFEBO CASTELVETRANO VOLLEY
ALBO ON LINE DELL'ISTITUTO**

CONCESSIONI IN USO DEGLI SPAZI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER ATTIVITA' NON CURRICULARI

Vista l'istanza del Gruppo A.S.D. NEW EFEBO CASTELVETRANO VOLLEY con sede a Castelvetro in Piazzale Ungheria, del 04/09/2019 prot.n.7521/IV.9;

Visto il D. P. R. n. 567 del 10 Ottobre 1996;

Visto il D. P. R. n. 156 del 9 Aprile 1999, ed in particolare l'art. 1;

Vista la L. n. 23 dell' 11 gennaio 1996;

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 22/12/2016;

TRA

L'Istituto Comprensivo Statale "Radice-PappalarDO" di Castelvetro, codice fiscale 81002170819, per la quale interviene la prof.ssa BARONE Maria Rosa nella sua qualità di Dirigente Scolastico,

E

Il Gruppo A.S.D. New Efebo Volley Castelvetro con sede in Castelvetro in Piazzale Ungheria Codice Fiscale 02602250819 per il quale interviene nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante, il Sig. BONO Gaspare nato il 09/07/1974 a Mazara del Vallo, residente a Campobello di Mazara nella via San Giovanni n. 67, cod.fiscale BNOGPR74L09F061E.

PREMESSO CHE

- Nel rispetto delle finalità e delle indicazioni contenute nella normativa vigente, gli spazi e le strutture scolastiche di proprietà dell'ente locale sono utilizzati, oltre che per la normale attività scolastica, per le attività complementari ed integrative programmate ed attuate dall'istituzione scolastica e per le iniziative promosse dalla collettività e dalle istituzioni del territorio.
- Tale utilizzo è finalizzato alla piena valorizzazione della funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio, alla promozione della crescita di partecipazione, autonomia e auto organizzazione dei ragazzi, alla creazione di collaborazione fra istituti scolastici, quartieri, associazioni e altri soggetti del territorio per l'elaborazione e la gestione di piani formativi concordati.
- Sono promosse tutte quelle iniziative e attività extracurricolari che, nell'ambito delle finalità generali sopra indicate rispondono a esigenze formative individuate congiuntamente come prioritarie dal Consiglio di Istituto e dall'ente locale proprietario

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

FINALITA'

La presente convenzione regola le obbligazioni nascenti dalla concessione all'**Associazione** dell'uso dei locali e delle strutture di cui al successivo art. 2, per l'attuazione, da parte di questa, delle attività extracurricolari inerenti all'attività sportiva, il cui obiettivo è quello di attivare, in maniera innovativa, percorsi educativi alla cultura e alla pratica sportiva che rappresentano, certamente, validi mezzi per

la formazione globale della personalità dei ragazzi; l'attività, inoltre, tende a favorire e sviluppare nei giovani processi di socializzazione ed integrazione, valutazione e autostima.

Il progetto mira a favorire nei giovani un'esperienza multidisciplinare, in perfetta sintonia con i principi di polivalenza e multilateralità.

ART. 2

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della convenzione è l'assegnazione della palestra del plesso Pappalardo con i servizi annessi ed uno spazio per le attrezzature, sita in piazzale Ungheria a Castelvetro, nelle giornate dal Lunedì al Venerdì dalle ore 16.00 alle ore 21.00. Gli spazi saranno utilizzati secondo la programmazione, giornaliera ed oraria all'uopo predisposta e concordata con la Scuola, che ha priorità assoluta sull'uso della stessa.

ART. 3

USO DEGLI SPAZI E DELLE ATTREZZATURE

L'uso degli spazi e delle attrezzature non può avvenire per scopo diverso da quello per cui la concessione è disposta.

Il Concessionario dovrà utilizzare l'impianto in modo corretto, per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 1.

Il Concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge applicabili e compatibili con la natura degli impianti in oggetto e con la sua destinazione.

ART. 4

DURATA

La presente convenzione ha durata fino al 31/08/2020 data entro cui dovrà regolarsi ogni obbligo discendente dalla presente statuizione. Alla scadenza, la convenzione può essere rinnovata, previa richiesta dell'Associazione e sempre che sussistano le condizioni di disponibilità e compatibilità con le attività della scuola e la volontà del Consiglio d'Istituto.

ART. 5

ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si impegna ad effettuare le proprie attività in conformità agli scopi educativi, culturali e sociali che la scuola e il concessionario perseguono, secondo quanto disposto nelle norme regolamentari vigenti.

Nella realizzazione delle attività il Concessionario attuerà uno stretto coordinamento con la scuola, che sarà rappresentata dal prof. Filippo Pacino.

Sono a carico del Concessionario:

- 1) L'espletamento con esito positivo delle pratiche amministrative richieste dalle normative vigenti, necessarie per l'osservanza degli adempimenti di competenza del Concessionario;
- 2) la programmazione delle attività, con l'indicazione del complesso delle risorse necessarie, nonché la redazione della verifica finale;
- 3) la responsabilità inerente e conseguente allo sviluppo dell'attività educativa oggetto della convenzione e all'uso degli spazi;
- 4) la responsabilità civile e penale nei confronti degli utenti degli spazi oggetto della presente convenzione.

Il Concessionario, inoltre, si impegna:

- 1) ad evitare che negli spazi dati in concessione si svolgano attività e manifestazioni aventi contenuto diverso da quello concordato;
- 2) a custodire i locali, gli impianti, le attrezzature, gli spazi strutturati e a risarcire la scuola secondo gli ambiti di proprietà e/o di competenza dei danni comunque arrecati;
- 3) a documentare su apposito registro data, ora e attività svolta e/o eventuali note, da esibire, su richiesta della scuola;
- 4) a restituire, dopo l'utilizzo, i locali dati in concessione alla loro funzionalità, mediante una perfetta pulizia e una adeguata cura delle attrezzature;
- 5) a prendere gli opportuni accordi con il capo di Istituto e l'A.S.P., per concordare modalità e forme di intervento al fine di garantire la scuola, in qualsiasi momento, sotto l'aspetto igienico

sanitario;

6) ad accettare ogni modifica degli orari di concessione dei locali ed eventuali sospensioni temporali, in relazione alle esigenze dell'attività scolastica;

7) a non consentire assolutamente di fumare all'interno dei locali;

8) a ritenere esente da qualsiasi responsabilità la scuola per qualsiasi fatto avvenuto nei locali durante le ore di concessione, come pure da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose, di frequentanti o di terzi in dipendenza dell'uso dei locali e delle attrezzature nel periodo di concessione;

9) a garantire copertura assicurativa contro gli infortuni tutti coloro che svolgono attività sportiva e frequentano gli spazi oggetto della presente convenzione;

10) a permettere, compatibilmente con gli orari e dipendente dalla sua responsabilità diretta, l'uso degli spazi ad altre associazioni che ne facciano richiesta a questa Istituzione.

L'accertamento di una qualsiasi violazione di normative vigenti determina la facoltà di dichiarare la decadenza della presente convenzione, fermo restando tutte le possibili azioni di richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti.

Il Concessionario deve, inoltre, comunicare immediatamente, per iscritto, al capo di istituto i danni eventualmente riscontrati all'impianto, ai locali o alle pertinenze.

ART. 6

ONERI A CARICO DELLA SCUOLA

Sono a carico della scuola:

1) la predisposizione dei locali;

2) la verifica sulla regolarità dell'uso degli spazi e sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente accordo, nelle ore di concessione;

3) la verifica periodica della programmazione delle attività e delle compatibilità delle stesse con l'attività educativa della scuola.

ART. 7

QUOTE DI CONTRIBUZIONE

La Società sportiva indennizza la scuola mediante la manutenzione ordinaria della palestra e la fornitura di attrezzature sportive per un valore di circa di Euro 1.200,00 (milleduecento) annui.

ART. 8

DECADENZA, REVOCA, RECESSO

In caso di inadempimento, di gravi o di reiterate violazioni di quanto disposto nella presente convenzione il Dirigente Scolastico può dichiarare la sua decadenza immediata, mediante comunicazione scritta alla controparte.

Qualora il concessionario intenda recedere dal presente contratto prima della scadenza naturale, deve darne comunicazione motivata notificandola alla scuola a mezzo di una raccomandata, almeno trenta giorni prima del termine, analoga modalità di recesso può essere esercitata, con le stesse modalità, dall'istituto scolastico.

Alla scadenza del presente atto o negli altri casi previsti, il Concessionario è tenuto alla riconsegna dei locali delle pertinenze, e delle attrezzature, liberi da persone e cose, in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza e senza nulla pretendere per opere di risarcimento o di miglioria, né per altre cause riguardanti la gestione degli spazi.

ART. 9

RESPONSABILITA' VERSO TERZI E PER DANNI

L'uso delle attrezzature, dei locali, delle pertinenze e degli accessori si intende effettuato a rischio del concessionario con esclusione di ogni responsabilità a carico della Scuola in ogni caso il concessionario si intende espressamente obbligato a tenere sollevata e indenne la Scuola dai danni sia diretti che indiretti, in dipendenza della concessione o in connessione ad essa, comunque e a chiunque, derivati dall'uso degli spazi e delle attrezzature e dalla frequenza dei locali.

ART. 10

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente concessione, si rinvia alle disposizioni normative vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto. Il rapporto

tra la Scuola e il Concessionario si configura come atto di concessione amministrativa di uso di spazio pubblici per cui si intendono richiamate tutte le disposizioni normative in materia.

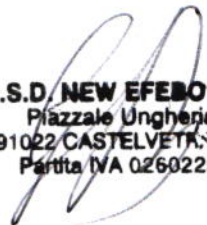
Sono a carico del Concessionario l'onere e le spese di registrazione della presente convenzione.

Castelvetrano, 26 Novembre 2019

Per la Scuola
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosa Barone



Per il Concessionario
Il Presidente
Sig. Gaspare Bono



A.S.D. NEW EFEBO VOLLEY
Piazzale Ungheria s.n.
91022 CASTELVETRANO (TP)
Partita IVA 02602250819